

REGOLAMENTO (CEE) N. 1810/90 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 1990****che fissa le restituzioni applicabili per il mese di luglio 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare⁽⁵⁾, prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁶⁾ ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁸⁾, hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁹⁾;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di luglio 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.